


# Osservanza delle legislazioni cantonali

Obbligo di autorizzazione, obbligo di notifica o esercizio dell'attività senza autorizzazione? Le disposizioni per l'esercizio della Terapia complementare sono regolamentate in modo diverso a seconda del cantone. Sul sito web dell'OmL TC è ora pubblicata una panoramica delle varie disposizioni cantonali, incluse le basi legali. Per i cantoni con obbligo di autorizzazione o requisiti speciali, sono pubblicati online o in fase di elaborazione promemoria separati.

## Disposizioni cantonali concernenti l'esercizio della professione

**Spetta alle terapiste e ai terapisti complementari tenersi aggiornati sulle disposizioni cantonali relative all'esercizio della propria professione nel cantone in cui ha sede il loro ambulatorio.**



Le basi legali rilevanti non vanno lette attentamente soltanto al momento dell'apertura dell'ambulatorio. Anche le terapiste e i terapisti praticanti da lungo tempo devono di tanto in tanto informarsi sulla situazione legale nel loro cantone.

L'anno scorso il Cantone di Appenzello esterno ha, ad esempio, introdotto l'obbligo di autorizzazione per Terapiste e Terapisti complementari. Il Cantone di Ginevra, invece, lo scorso ottobre ha abolito l'irrelevante obbligo di registrazione per guaritrici e guaritori nonché terapisti e terapisti. Di conseguenza, contrariamente alla tendenza generale, a Ginevra la creazione delle due nuove professioni viene semplicemente ignorata.

La lista di riepilogo nonché i singoli promemoria relativi ai cantoni sono pubblicati alla rubrica «[Informazioni per terapisti praticanti – Promemoria](#)». sul sito web dell'OmL TC La raccolta viene costantemente aggiornata e completata.

## Le Terapiste e i Terapisti complementari sono professionisti della salute, o forse no?

Secondo il profilo professionale le Terapiste e i Terapisti complementari sono professionisti della salute, tuttavia non sono contemplati né nella legge federale sulle professioni sanitarie, né (con poche eccezioni) nelle leggi sanitarie cantonali.

Questa collocazione causa difficoltà in determinate situazioni, ma offre la possibilità, ai terapisti praticanti di metodi della terapia complementare, di essere liberi di praticare in numerosi cantoni con o senza diploma federale o certificato settoriale e senza un'autorizzazione del rispettivo cantone.

All'assemblea straordinaria dei delegati tenutasi il 23 settembre, i delegati hanno approvato la richiesta del comitato direttivo di completare il regolamento d'esame con un'aggiunta del profilo professionale: «La/Il Terapista Complementare con diploma federale è una/un professionista della salute che promuove con un approccio olistico il processo di guarigione delle persone che soffrono di problemi di salute, di disturbi dello stato d'animo e di malattie, che sono in riabilitazione o le cui prestazioni di salute sono ridotte.» In questo modo l'identità delle/dei terapisti/i complementari quali professionisti della salute figura nel regolamento d'esame, un documento ufficiale approvato dalla Confederazione. Ciò non modifica la situazione giuridica, tuttavia potrebbe semplificare in futuro la comunicazione con gli uffici competenti.

Il comitato direttivo dell'OmL TC prende contatto con le autorità cantonali se la situazione dovesse rivelarsi poco chiara o se la professione di Terapista Complementare non dovesse essere menzionata o venisse erroneamente classificata. Tuttavia modifiche sono eventualmente possibili soltanto a lungo termine, ad esempio, nel quadro di revisioni di leggi e di rispettive consultazioni.